








## Essere nominato giudice popolare

	<p><b>Cos'è</b></p>	<p>In tutti i processi penali celebrati in Corte d'Assise o in Corte d'Assise d'Appello il collegio giudicante è formato da due giudici togati e sei giudici popolari. Per ogni Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari, sia per quelli supplenti.</p>
	<p><b>Chi lo può richiedere</b></p>	<p>Possono presentare <b>domanda per l'iscrizione all'Albo</b> coloro che possedano i seguenti <b>requisiti</b>: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, età compresa tra i 30 e i 65 anni, diploma di scuola media inferiore (per Corte d'Assise), diploma di scuola media superiore (per Corte di Assise di Appello), buona condotta morale. <b>Non possono chiedere l'iscrizione all'Albo</b> di Giudice Popolare i magistrati e i funzionari appartenenti o addetti all'ordine giudiziario in attività di servizio, gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dello Stato) in attività di servizio, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.</p>
	<p><b>Come si richiede</b></p>	<p>Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare <b>richiesta</b> al Sindaco del comune in cui risiede. Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda può essere presentata dall'1 aprile al 31 luglio. L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti previsti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale. Vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'appello. Gli iscritti all'albo dei giudici popolari <b>quando chiamati – e una volta ottenuta la nomina questa ha la durata di tre mesi a meno della prosecuzione del processo - hanno l'obbligo di partecipare ai processi.</b> Chiunque nominato, può successivamente chiedere – e comunque sempre prima della comparizione o in seduta di comparizione per il giuramento – l'esonero per motivi di salute allegando alla richiesta il certificato medico. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma da 2,58 € a 15,49 €, e alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto commesso costituisca reato. Data l'obbligatorietà dell'Ufficio di Giudice Popolare, il datore di lavoro è obbligato a concedere un <b>permesso</b> per l'assolvimento dell'ufficio stesso, previa domanda presentata dal dipendente, che può scegliere tra l'aspettativa non retribuita, con oneri previdenziali a carico degli enti erogatori, e la fruizione di permessi ad hoc</p>

		<p>retribuiti.</p> <p>Il compenso giornaliero è quello stabilito per legge e tiene conto di eventuali rimborsi per spese di spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del Comune di residenza e di eventuali indennità di trasferta o aggiuntive.</p> <p>Ai giudici popolari spetta un <b>rimborso</b> di 25,82 € per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.</p> <p>Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di 51,65 € per le prime 50 sedute e di 56,81 € per le udienze successive.</p>
	<b>Dove si richiede</b>	Comune di residenza del richiedente.
	<b>Quanto costa</b>	Nessun costo.
	<b>Norme di riferimento</b>	D.lgs. 273/1989; L. 405/1952; L.287/1951
	<b>Modulistica</b>	Consultare il sito web del Comune di residenza per scaricare il fac-simile di Domanda in carta semplice da indirizzarsi al Sindaco del Comune di residenza nella quale si autocertificherà di essere in possesso dei requisiti necessari, con allegato Documento d'identità in corso di validità.